

N. 11616/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09318/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato in Roma,;, rappresentati e difesi dagli avvocati, con domicilio eletto ex art.25 cpa presso lo studio dell'avvocato in Roma,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale Provincia di Brescia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito Territoriale Provincia di Venezia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale Provincia di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di, non costituita;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- del D.M. 27.06.2013 n.572 recante "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo" valevoli per il triennio 2011/2014 laddove non prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, neppure con riserva, dei docenti che, iscritti alla SSIS IX ciclo, non hanno frequentato i corsi congelando la propria iscrizione, e si sono abilitati con il TFA ordinario;

- della nota del Direttore Generale del Miur del 27.06.2013;

- di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, collegato o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti degli Uffici Scolastici Regionali - Ambiti Territoriali Provinciali del MIUR che hanno rigettato

le istanze di inclusione in graduatoria di alcuni dei ricorrenti che, pur non essendo previsto dal D.M. n. 572/**2013**, le avevano presentate (Comunicazione n. 10592 del 30.07.2013 dell'USR Lombardia Ufficio XI Brescia, Comunicazione n. 8456-C4 del 29.07.2013 dell'USR Veneto Ufficio VII Venezia, Elenco esclusi del 07.08.2013 dell'USR Sicilia Ufficio XIV Messina);

E con i motivi aggiunti:

- del D.M. 01.04.2014 n. 235, recante "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo" valevoli per il triennio 2014/2017" laddove, all'art. 1, non prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, neppure con riserva, dei docenti che, iscritti alla SSIS IX ciclo, non hanno frequentato i corsi congelando la propria iscrizione, e si sono abilitati con il TFA ordinario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia - Ambito Territoriale Provincia di Brescia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto - Ambito Territoriale Provincia di Venezia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia - Ambito Territoriale Provincia di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti - docenti precari che da anni aspirano ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento, ciascuno nella classe di concorso per cui ha il titolo di studio valido - espongono di essersi iscritti alla SSIS in data anteriore all'ultimo ciclo (il IX a.a. 2007/2008), ma poi per diversi motivi (dottorato di ricerca, motivi di lavoro, ecc) di non averla potuto frequentare, congelando dunque la loro iscrizione.

Successivamente, ai sensi dell'art. 15 comma 17 del decreto n. 249/2010, veniva loro consentito di conseguire l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione alla SSIS attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, (senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti, anche in soprannumero rispetto al numero massimo dei docenti previsti nei TFA), abilitazione che conseguivano nel mese di luglio **2013**.

Con D.M. 27.06.2013 n. 572, recante "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo", l'amministrazione prevedeva, all'art. 2, lo scioglimento della riserva esclusivamente da parte dei docenti di cui all'art. 15 comma 17 del D.M. n. 249/2010, iscritti in soprannumero ai percorsi TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le sopresse SSIS e che avrebbero conseguito l'abilitazione anche successivamente al termine della presentazione della domanda (in ragione del ritardo con cui sono stati attivati alcuni corsi di TFA), precisando che potevano sciogliere la riserva solo i docenti iscritti nell'a.a. 2007/2008 alle SSIS e che erano inseriti

con riserva nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime (in applicazione dell'art. 5 bis della Legge 169/2008 e del D.M. n. 42/2009 concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011).

I ricorrenti, pertanto, con il ricorso e con i motivi aggiunti, hanno contestato la mancata previsione della possibilità di inserimento in GAE per quei docenti che, pur avendo conseguito il TFA, non vi fossero già stati iscritti, neppure con riserva, contestandone la violazione degli artt.3 e 97 Cost., l'arbitrarietà e l'irragionevolezza nonché la disparità di trattamento perpetrata nei confronti dei c.d."congelati SSIS" ai quali, durante tutti questi anni, non è mai stata data la possibilità di iscriversi nella graduatorie ad esaurimento, malgrado sia stata in seguito data loro la possibilità di conseguire il titolo di abilitazione con TFA. Al momento dell'emanazione del D.M. 572/2013, infatti, i ricorrenti erano in procinto di abilitarsi, quindi, i predetti si aspettavano quantomeno di potersi iscrivere "con riserva" nelle GAE, almeno fino alla effettiva acquisizione del titolo.

Le domande di alcuni ricorrenti, che hanno presentato istanza di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai vari USR – Uffici provinciali, sono state inoltre rigettate.

Con ordinanza n.1008/2013 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare proposta; il Consiglio di Stato, con ordinanza n.731/2014 ha riformato la suindicata ordinanza, ai fini della sollecita trattazione del merito.

In via preliminare, si evidenzia che i ricorrenti hanno proposto istanza di rinuncia al ricorso ex art.84 c.p.a. . Non essendo stata tale rinuncia notificata a controparte, il Collegio ritiene di poter dichiarare nei loro confronti il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Nei riguardi dei restanti ricorrenti, il ricorso va deciso nel merito ed è da accogliere conformemente ai precedenti della Sezione (sent. n. 5912/2014 e 2748/2015 del 18 febbraio 2015 e n.10847/2015 del 18 agosto 2015).

Occorre procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Dispone l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno 2013 che «è fissato al 17 luglio 2013 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2013/2014».

Tuttavia, il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 consentiva l'«inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento», per quanto qui interessa, solo ai «docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) (...), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma 1, legge 169/08)» (art. 4, comma 1, lettera a).

Quest'ultima norma (l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) prevedeva infatti che «nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) (...), attivati nell'anno accademico 2007/2008,

e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

Alla luce di questa griglia normativa, i ricorrenti – che non sono stati presi in considerazione per l'iscrizione con riserva nelle GAE in quanto non frequentanti la SSIS nell'a.a. 2007/2008 e che non avevano potuto frequentare tale Scuola di specializzazione perché “congelati”, in quanto contestualmente ammessi a dottorati di ricerca – non sono stati neppure considerati per l'iscrizione definitiva alla GAE in quanto non iscritti con riserva nelle medesime graduatorie.

Nella sostanza, col decreto ministeriale n. 572 del **2013** sono stati tenuti definitivamente fuori dal percorso formativo immaginato in continuità tra SSIS e GAE, pur essendo stati ammessi a suo tempo alla Scuola di specializzazione, ma non alla relativa frequenza in quanto “congelati” per la contestuale frequenza del dottorato di ricerca.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nella parte in cui censura l'irragionevolezza e la disparità di trattamento, l'una predicata e l'altra generata dalle norme da ultimo invocate.

In particolare, tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all'iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnanti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell'equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come i ricorrenti, pur ammessi alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell'a.a. 2008/2009). Il tutto in un contesto nel quale non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all'esito dei quali gli stessi ricorrenti hanno conseguito l'abilitazione per le medesime classi di concorso nell'a.a. 2012/**2013**. Aspetto quest'ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti con riserva anche ove, in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi, come la ricorrente, ancorché ormai abilitati.

Infine, per ciò che concerne l'irragionevolezza della disposizione, risalta la mancanza di una chiara logica idonea, nello stabilire un asse di continuità tra SSIS e GAE, a fondare in modo ragionevole l'esclusione in parola come predicato necessario di quella premessa.

Per tali ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con assorbimento degli altri motivi, e vanno conseguentemente annullati il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno **2013** nonché il pedissequo decreto 01.04.2014 n. 235, recante “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo” valevoli per il triennio 2014/2017”, nella parte in cui non consentono l'iscrizione alle GAE anche dei c.d. “congelati SSIS”, nonché i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici abbiano rigettato le domande di iscrizione nelle G.A.E. dei ricorrenti.

Le spese sono poste a carico dell'amministrazione soccombente, nella misura indicata in dispositivo, solo per quanto concerne coloro per i quali il ricorso viene accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti dei ricorrenti e compensa nei loro confronti le spese di lite.

li accoglie e, per l'effetto, annulla nei sensi e coi limiti indicati in motivazione gli atti gravati quanto agli altri ricorrenti per i quali permane l'interesse alla decisione di merito. Condanna, per essi, l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)